



Snals Confisal - Macerata

Via Carducci n.67 int. 21 - tel. 0733260274

COMUNICATO DEL 10 Giugno 2023

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI

L'incontro tra Ministero e Sindacati è fissato per il 13 giugno prossimo al fine di raggiungere l'accordo per la presentazione delle domande per ottenere l'assegnazione provvisoria e una nuova utilizzazione per l'a.s. 2023/24.

Le date per le domande, ufficiosamente indicate per i docenti e per l'Ata , sono dal 15 Giugno al 4 Luglio prossimi.

UTILIZZAZIONI

Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata negli anni passati. Dopo l'indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub-comunale. L'indicazione dell'intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.

L'utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in **esubero**, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché **perdente posto**, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

Nel caso delle **assegnazioni provvisorie** non si tratta di una mobilità annuale "libera ed aperta a tutti", perché occorrono sempre determinati requisiti per parteciparvi.

Infatti la richiesta di **assegnazione provvisoria** è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

Attenzione!

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda.

L'età dei figli è riferita al 31 dicembre 2023.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria 2023.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Le domande vanno presentate esclusivamente su modelli pubblicati sul sito del Ministero.

Altre informazione e assistenza presso il sindacato.

BANDO SOSTEGNO UNIMC

L'Università di Macerata ha appena pubblicato nel proprio sito il BANDO per l'ammissione ai Corsi di Specializzazione per posti di Sostegno nelle Scuole di ogni ordine e grado. Tassa complessiva per ciascun corso euro.2.900 da pagarsi in quattro rate.

Scadenza DOMANDE, *online*, dal **13 al 23 giugno prossimo**.

➔ **IMPORTANTE:** il sistema automatizzato dell'Università registra solo **1000 posti** per ciascun grado di scuola. Giunto a tale soglia chiude le iscrizioni ancora prima del 23 giugno.

Posti disponibili:

30 scuola Infanzia;

100 scuola Primaria;

120 scuola Secondaria I°

200 scuola Secondaria di II°

Contributo di partecipazione euro 170, copre le prove preselettive scritte e orali da pagare entro il 23 giugno. E possibile partecipare alle prove per l'ammissione a più corsi con il contributo e la domanda per ciascuno di essi. Le prove si effettueranno in 4 giorni, un giorno per ogni ordine di scuola di cui sopra, dal 4 al 7 luglio 2023.

Sono ammessi alle prove per l'ammissione ai corsi, tutti coloro che hanno titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole statali e/o l'abilitazione e costituisce titolo di accesso il diploma degli Itp in via transitoria fino all'a.s. 2024/25.

➔ **Altre informazioni e per l'assistenza alle domande rivolgersi in sindacato**

ATA - POSTI LIBERI DOPO I TRASFERIMENTI

Comunichiamo il numero dei posti residui dopo i trasferimenti che sono stati pubblicati il 1 giugno u.s. Ricordiamo che tali posti sono utili per le nomine in ruolo e per le assegnazioni provvisorie e infine per le supplenze annuali. Non si escludono possibili modifiche e/o cambiamenti dei numeri sottostanti.

DSGA: n.8 di cui 4 accantonati per l'immissioni in ruolo; ASSISTENTE AMM.vo: n.44 di cui 23 accantonati per l'immissioni in ruolo; ASSISTENTE Tecn.: n. 23 di cui 12 per il ruolo; COLL. scol. Tecn. Azienda Agraria: n.2 di cui 1 per il ruolo; CUOCO: n. 2 di cui 1 per il ruolo; GUARDAROBIERE: n. 1 per il ruolo; INFERMIERE: n. 1 per il ruolo; COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 130 di cui 64 per l'immissione in ruolo.

RUOLO ATA 24 MESI

Dopo la presentazione delle domande di aggiornamento, scadute il 24 maggio u.s. delle graduatorie permanenti, cosiddetta dei 24 mesi, da cui si attingono i nominativi per l'immissione in ruolo e per le supplenze annuali, in U.S.P. si costituisce la Commissione per la valutazione dei titoli presentati per compilare la nuova graduatoria provvisoria che uscirà probabilmente verso la fine del mese di giugno. Dalla data di pubblicazione ricordiamo che ci sono 10 gg per eventuali ricorsi dopodiché uscirà la graduatorie definitiva che sarà utilizzata per l'immissione in ruolo e per le supplenze sui numeri già citati. Ricordiamo altresì che la presentazione dell'allegato G scelta delle sedi da effettuare su Polis dovrà essere effettuata dopo la pubblicazione della graduatoria.

POSTI LIBERI

Abbiamo inviato nei comunicati precedenti, alcuni allegati con numeri che si riferiscono alle disponibilità residue dopo i movimenti ma che si riferiscono sempre all'organico di diritto. . Ricordiamo che tali posti sono disponibili per le immissioni in ruolo e se residuati, dopo le assegnazioni provvisorie, per le supplenze annuali e per quest'ultime, sono disponibili anche i posti e spezzoni orari che nel frattempo si sono liberati e che entrano nell'organico di fatto, cioè un

organico che rispecchierebbe la situazione attuale che si ha ad ogni inizio delle lezioni e che deve, pertanto, far fronte alle ulteriori e nuove esigenze per sdoppiamenti classi articolate per gruppi disciplinari, autorizzazioni di nuove classi zone terremotate, abbinamenti di spezzoni orari residui, titolari utilizzati in enti vari e/o comandati e distaccati altrove ecc. ecc.

ORARIO ESTIVO ATA

Al 30 giugno terminano le attività didattiche nelle scuole Infanzia, Primaria e Media di I° Grado mentre per il II° Grado si continua con gli esami di Stato. Sappiamo che diversamente dai docenti il personale Ata presta servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni salvo il diritto alle ferie che, per la loro fruizione, deve almeno essere continuative di 15 gg. Solo in sede di contrattazione d'istituto sono stabilite le modalità di articolazione e di flessibilità dell'orario di lavoro che è funzionale all'orario di servizio estivo cioè garantire lo svolgimento delle attività programmate, lo svolgimento degli esami di stato con tutto ciò che ne consegue, l'apertura degli uffici di segreteria e/o apertura della scuola anche in orario pomeridiano secondo le esigenze di ogni singola istituto. Ricordiamo che l'orario di servizio è articolato in sei giorni mentre l'orario di lavoro individuale in 6 ore giornaliere o in 7,12' se è in uso la settimana corta.

CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE

Stanno per iniziare le vacanze estive e a proposito si parla di ferie e di vacanze per tutto il personale scolastico. Cerchiamo qui di dare sinteticamente delle risposte a domande più comuni .

1) Quanti giorni di ferie spettano ai docenti e/o Ata assunti a tempo determinato?

“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” Per calcolare le ferie è necessario impostare la seguente proporzione:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x (30 per il n° di giorni di servizio prestati diviso 360).

Si ricorda che le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all'orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (con esclusione di eventuali giorni non retribuiti come permessi per motivi personali, aspettativa per famiglia ecc.).

2) In quali periodi dell'anno scolastico è possibile fruire delle ferie maturate?

La Legge di stabilità per il 2013 all'art.1 comma 54 ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi di fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di **sospensione delle lezioni** definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- a) dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- b) durante le vacanze natalizie e pasquali;
- c) l'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- d) dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno);
- e) dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di **6 gg. ferie** che non devono però determinare oneri per l'Amministrazione.

3) Le ferie eventualmente non fruite saranno monetizzate?

In materia di ferie i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 sono paragonati ai docenti di ruolo. Per loro quindi non vi è la possibilità di non fruire delle ferie (a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.). Per tali docenti il problema di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone (se il docente assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto)

Per tutti gli altri docenti assunti a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/6) non vi è invece “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettategli.

A tal fine non possono essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di chiusura della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i giorni festivi. Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire solo alla fine del contratto.

4) È possibile che le scuole attribuiscono d'ufficio le ferie eventualmente maturate?

Occorre ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti: alla scuola spetta solo il secondo aspetto. Mentre per il primo aspetto come è stato detto spetta all'interessato che deve richiederle solo e soltanto ad attività didattica sospesa o interrotta.

Questo è l'aspetto che ci differenzia dai lavoratori di altri comparti: per il personale della scuola i giorni completi di ferie non possono essere goduti quando si desidera nell'anno solare, se non in parte.

SUPPLENZA PERSONALE ATA – PROROGA

Negli istituti di II° Grado è possibile, qualora si verificano i criteri sotto indicati, chiedere l'autorizzazione per la proroga delle supplenze in atto oltre i termini delle attività didattiche, cioè **dopo il 30 giugno**. Siamo convinti che anche il personale ATA contribuisce alla buona riuscita delle operazioni inerenti agli esami di Stato (ex maturità) e non solo alla pulizia dei locali sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene. Sono, pertanto, prioritariamente prese in considerazione le seguenti causali che rappresentano le necessità di procedere alle predette proroghe:

- 1.- essere istituzioni scolastiche sedi di esami di stato conclusivi del secondo grado di istruzione;
- 2.- **essere** istituzioni scolastiche impegnate nello **svolgimento di procedure concorsuali** in atto;
- 3.- svolgimento attività recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado;
- 4.- elevata presenza di personale in servizio sino al termine delle **attività didattiche** rispetto alla consistenza complessiva del personale del medesimo profilo in servizio nell'istituzione scolastica;
- 5.- presenza di situazioni eccezionali, debitamente motivate, che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull'ordinato avvio dell'anno scolastico.

I Dirigenti scolastici ritenuta la necessità di mantenere in servizio il personale Ata supplente dovranno chiedere entro il 14 giugno l'autorizzazione alla proroga di cui sopra al dirigente dell'U.S.P. che instruirà la pratica esprimendo il proprio parere per poi trasmetterla all'U.S.R. entro il 20 giugno prossimo.

SERVIZIO ISPETTIVO ESAMI DI STATO

L'Ufficio scolastico regionale ritiene necessario affidare ai dirigenti tecnici in servizio nelle Marche l'attività di **assistenza e vigilanza** nei confronti delle commissioni per gli esami di stato del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/23.

Per la nostra provincia è stato nominato il Dirigente Tecnico dott. **Alfredo MOSCIANESE** che dovrà garantire i contatti operativi sia con la Direzione Regionale che con il dirigente dell'U.S.P. e dovrà assicurare sempre la propria reperibilità per situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi.

TRASFERIMENTO POCO GRADITO

Riportiamo un movimento effettuato dal Ministero che l'insegnante interessata non ritiene giusto. Precisiamo che la docente ha presentato domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumeraria e ha elencato scuole in ordine di gradimento senza sapere che così facendo il trasferimento stesso avviene con i punteggi previsti per i trasferimenti a domanda. Pur considerando la domanda condizionata a tutti gli effetti trasferimento d'ufficio (questo gli darà la possibilità di rientrare con precedenza per otto anni nella sua scuola attuale), è stata "accontentata" nella sede libera indicata per ultimo nelle preferenze perché le scuole indicate per primo, ovviamente più gradite, sono state assegnate ai docenti aventi punteggi superiori ancorché non perdenti posto. Questo può sembrare ingiusto ma la domanda presentata con le scuole volontariamente indicate è stata inserita come domanda volontaria e, quindi, ha partecipato al movimento con i punteggi posseduti. Diversamente sarebbe stata trasferita d'ufficio ma secondo i criteri di viciniorità alla scuola perdente posto. Altre precisazioni in sindacato

TRASFERIMENTO SU CATTEDRA ORARIA

Nei trasferimenti effettuati per l'a.s. 2023/24 alcuni insegnanti sono visti assegnare a cattedre orario esterne non solo nell'ambito del Comune ma anche su più Comuni. Certamente il tipo di cattedra orario su più scuole ha un grado di gravosità maggiore ma tutto ciò però è normale purché sia stato espresso nella domanda il desiderio di avere anche questo tipo di cattedre. Ora, chi si è visto attribuire una cattedra articolata su più scuole, è perché il punteggio posseduto ha permesso di assegnare una cattedra secondo l'ordine di preferenza espresso a prescindere se interna o esterna o, peggio ancora, si è visto assegnare cattedre interne a colleghi con punteggio inferiore ma che le stesse cattedre sono state espresse però dopo quella ottenuta ancorché orario esterna. Certo che ciò può sembrare ingiusto se non si conoscono bene i meccanismi che regolamentano i movimenti. Comunque l'insegnante ha diritto a completare nella scuola di titolarità qualora dovessero essere disponibili ore e a chiedere una razionalizzazione della cattedra presso l'ufficio territoriale. Altre precisazioni presso il sindacato.

PRECARI E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Come è ormai noto il precario che termina il lavoro involontariamente il 30 giugno, scadenza del contratto, l'INPS gli riconosce una indennità di disoccupazione per la metà del tempo dei contributi versati negli ultimi quattro anni. Il cosiddetto **NASPI** spetta anche a chi si dimette per giusta causa e, comunque, a tutti coloro che hanno come minimo **13 settimane di contributi** versati sempre nel quadriennio, quindi anche varie supplenze brevi sommate insieme fino al raggiungimento delle 13 settimane. Si può presentare la domanda anche il giorno successivo dalla perdita di lavoro ma comunque entro 68 gg., direttamente all'Inps in via telematica ma bisogna essere in possesso di Spid oppure **rivolgersi in Sindacato**.

Macerata il 10 giugno 2023

Segreteria Provinciale Snals Confsal MACERATA

 **BUONE VACANZE** 